

**COMUNE DI CALLIANO**

*Provincia di TRENTO*

***Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta  
Comunale di riaccertamento ordinario dei residui attivi  
e passivi art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118***

***Revisore unico***

Nome Cognome : Franca Della Pietra

Indirizzo: 38122 Trento- Via Brennero 52

Telefono 0461/ 825420

Fax 0461/421064

Posta elettronica: [franca.dellapietra@studiodellapietra.eu](mailto:franca.dellapietra@studiodellapietra.eu)

PEC: [franca.dellapietra@pec.odctrento.it](mailto:franca.dellapietra@pec.odctrento.it)

**Comune di Calliano**

**Il Revisore Dott.ssa Franca Della Pietra**

## **PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI**

### **IL REVISORE UNICO**

- Ricevuta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, trasmessa a questo revisore in data 24 febbraio 2020 e relativa al "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni da effettuare per il riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto della gestione 2019 e per la variazione di bilancio 2020-2022, allegati alla predetta proposta deliberativa;

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visti i seguenti Provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale sono stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 di data 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 di data 21 gennaio 2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Richiamato, inoltre, il principio contabile generale n. 9 della prudenza del medesimo D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria (paragrafo 9.1) di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

dato atto che sono state effettuate le opportune verifiche sui residui attivi e passivi al fine di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
- accertato che il Servizio Finanziario ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati di cui sopra;

viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato alla proposta deliberativa;

considerato pertanto necessario procedere con l'incremento negli esercizi 2020 - 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte

capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	Euro Zero
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	--
<b>Differenza = FPV Entrata 2020</b>	<b>Euro Zero</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	Euro 732.211,54.-
Residui attivi al 31.12.2019 cancellati e reimputati	--
<b>Differenza = FPV Entrata 2020</b>	<b>Euro 732.211,54.-</b>

considerato che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2020, 2021 e 2022 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

esaminate le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del provvedimento;

richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

considerata la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

dato atto quindi che il fondo pluriennale vincolato complessivamente iscritto in entrata nel bilancio 2020 è il seguente:

- Euro 24.803,45.- FPV per spese correnti (iscritto a Bilancio 2020)
- Euro 732.211,54.- FPV per spese conto capitale;

Verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019;

Verificata, altresì, la correttezza formale e sostanziale delle variazioni di bilancio 2020-2022;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2004;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P. Reg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Ritenuto, pertanto, di dover formulare il parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso

**ESPRIME**

ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni sopra esposte, **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118".

Trento, 24 febbraio 2020

Il Revisore      Dott.ssa Franca Della Pietra



